



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 6 FEBBRAIO 2006

ESTRATTO DALLA SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

### G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/I-SE.O. 2006

CORECOM - Comitato Regionale per le Comunicazioni - Deliberazione n. 10 del 21 dicembre 2005 - Approvazione del Codice Etico del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia

2

**G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI**

(BUR2004030)

Prov. altri Enti n. 6/1-Se.O. 2006

**CORECOM - Comitato Regionale per le Comunicazioni - Deliberazione n. 10 del 21 dicembre 2005 - Approvazione del Codice Etico del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto il d.lgs. 21 luglio 2005, n. 177 «Testo Unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, modificata dalla delibera n. 17/04/Cons, con cui è stato approvato il «Codice Etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la Convenzione sottoscritta il 3 marzo 2005, con cui viene disciplinato il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il CORECOM della Lombardia per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale;

Vista la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 «Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)» e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 14, comma 4;

Visto il Regolamento interno del CORECOM Lombardia approvato con deliberazione del Comitato n. 5 del 28 ottobre 2004 ed, in particolare, l'art. 17, comma 3, ove si prevede che «Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato sono emanate con apposito regolamento»;

Considerato che il CORECOM svolge un'attività volta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza, che coinvolge anche significativi interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

Dato atto che rientra nei compiti del Comitato adottare i principi generali e le conseguenti disposizioni di natura regolamentare cui devono attenersi i dipendenti e i componenti del CORECOM, che sono chiamati a tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza personale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Codice Etico sulle modalità operative e comportamentali del personale e dei componenti del CORECOM;

Vista la proposta dell'ufficio e udita la relazione del dirigente;  
All'unanimità dei voti espressi dai componenti presenti;

**DELIBERA**

1. di approvare le disposizioni concernenti i principi generali e le modalità operative e comportamentali del personale e dei componenti del CORECOM denominato Codice Etico, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto;

3. di pubblicare il Codice Etico del CORECOM sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente: Maria Luisa Sangiorgio  
Il dirigente ufficio segreteria CORECOM:  
Giovanni Buratti

ALLEGATO

**Codice Etico recante i principi generali e le modalità operative del personale e dei componenti del CORECOM della Lombardia**

**Art. 1****(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente Codice Etico operano nei confronti dei dipendenti del CORECOM, dei suoi consulenti e collaboratori, nonché, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del CORECOM.

2. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice Etico all'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso il CORECOM, ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. I consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice Etico ed il relativo impegno dovrà essere inserito nel contratto di consulenza.

**Art. 2****(Principi generali)**

1. I componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM, è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

**Art. 3****(Comportamento dei dipendenti durante il lavoro e doveri di imparzialità)**

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatigli.

2. Il Comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da esso svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificare l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

4. I componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni, non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti:

a) non assumono impegni, né fanno promesse ovvero danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nella competenza del CORECOM;

b) non promuovono incontri informali con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, né vi partecipano, se a ciò non espressamente autorizzati dal dirigente responsabile; in particolare, non partecipano ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dal CORECOM o non comunicati formalmente alle parti.

**Art. 4****(Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale)**

1. I componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

2. I dipendenti evitano di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, od altri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione, qualora da ciò possano derivare obblighi o vincoli tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM.

**Art. 5****(Divieto di accettare doni o altre utilità)**

1. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasione di festività, per sé o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del CORECOM, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al dirigente responsabile, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite del CORECOM, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

#### Art. 6

##### (Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. I dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I componenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

#### Art. 7

##### (Obbligo di riservatezza)

1. I componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente alla qualità rivestita. Nell'ambito delle funzioni delegate dall'Autorità al CORECOM, i componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio, nei casi previsti dall'art. 8, commi 1 e 2, del Codice Etico dell'Autorità.

#### Art. 8

##### (Rapporti con i mezzi di informazione)

1. L'orientamento del CORECOM sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

2. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai componenti o dai dipendenti espressamente incaricati.

3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all'immagine del CORECOM ed evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM.

#### Art. 9

##### (Divieto di attività collaterali)

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

2. La pubblicazione di opere, saggi e articoli di stampa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente, in tale qualità, su materie di competenza del CORECOM, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile.

#### Art. 10

##### (Vigilanza e controllo sul rispetto delle norme del Codice Etico)

1. Il Presidente vigila sulla corretta applicazione delle norme del presente Codice sottoponendo al Comitato situazioni e casi concreti e proponendo, di volta in volta, le soluzioni da adottare.

2. Le eventuali violazioni commesse dal personale dipendente del CORECOM sono esaminate dal dirigente responsabile dell'ufficio al quale compete l'accertamento della violazione stessa e, ove del caso, l'attivazione dei conseguenti provvedimenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale della Regione Lombardia.

3. Le eventuali violazioni commesse dal Presidente e/o dai membri del CORECOM, nonché dal dirigente responsabile dell'ufficio, sono segnalate da uno o più membri del CORECOM, nonché da chiunque ne abbia interesse, all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 11

##### (Norma di rinvio)

1. Il personale dipendente del CORECOM è soggetto altresì alla disciplina dettata dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Lombardia, al quale si fa rinvio per tutto quanto non contemplato dal presente Codice.

#### Art. 12

##### (Aggiornamento del Codice)

1. Il Comitato, anche sulla scorta degli indirizzi formulati dall'Autorità e dei contenuti di nuove disposizioni normative statali e regionali che intervengano a disciplinare la materia, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente Codice.

#### Art. 13

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.